

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale, da parte di Valle Camonica Servizi Vendite ("Fornitore"), presso l'abitazione ("Sito") del Cliente ("Cliente") e gli eventuali altri servizi accessori alle stesse.

1.2 Per l'esecuzione del Contratto Valle Camonica Servizi Vendite concluderà i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas naturale ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

1.3 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas naturale o dell'energia elettrica.

1.4 Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 37/08, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08 o copia della dichiarazione di rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (art. 7, comma 6).

Lo stesso obbligo è previsto a carico del Cliente:

- per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kw; b) oppure determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
- per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas naturale.

In questi casi, il termine di 30 giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione sopra indicata, decorre dall'esecuzione delle modifiche richieste.

Qualora il Cliente non ottempererà nei termini di cui sopra, decorsi 70 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il distributore competente ("Distributore") sospenderranno la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti dell'Autorità dell'energia elettrica il gas naturale e il sistema idrico.

1.5 Il Cliente che, pur in presenza delle condizioni previste al precedente art. 1.4, lett. b) non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né fornisce altra comunicazione al Fornitore sulla propria inadempienza, consentendogli così di sospendere la fornitura, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inservenza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08, e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa, avvenute a loro insaputa.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO

2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nel Modulo di adesione (MdA), nelle Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") e nelle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE"). Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri né obbligo di motivazioni, entro quattordici giorni dalla data di conclusione del Contratto, inviandone comunicazione mediante raccomandata A.R. all'indirizzo di cui all'art. 14 delle presenti CGF. Il Cliente può anticipare il diritto di ripensamento, entro lo stesso termine, a mezzo fax al num. 0364/1912020; in tal caso dovrà comunque inviare la raccomandata, a fini di conferma, entro le 48 ore successive alla trasmissione del fax.

2.2 L'attivazione della/e fornitura/e in ogni caso condizionata:

- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievole, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, (II) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente;
- alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- all'assenza di sospensione dei Siti per morosità del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, di cui al precedente art. 1.2;
- all'assenza di una richiesta di indennizzo in corso da parte di un precedente fornitore per morosità precedenti del Cliente finale, ai sensi della delibera dell'AEEGSI Arg/com 219/10 (per la sola fornitura di energia elettrica);
- all'attivazione, da parte dei Distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;
- nei casi previsti dall'art. 12 dell'Allegato A della delibera AEEGSI 99/11 s.m.i. (TIMG), alla circostanza che il Fornitore non eserciti la facoltà di ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura (per la sola fornitura di gas naturale).

2.3 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal Cliente, Valle Camonica Servizi Vendite ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto varrà solo per la fornitura attivata, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all'art. 2.6).

2.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente art.2.2, l'attivazione della/e fornitura/e rispetterà i termini per il resto previsti dal contratto con il precedente fornitore nonché i termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica. In ogni caso l'attivazione della/e fornitura/e avverrà entro 120 gg dalla conclusione del Contratto; il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al Contratto.

2.5 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.6 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura; in tal caso dovrà inviare a Valle Camonica Servizi Vendite, attraverso il nuovo fornitore, un'apposita comunicazione con un preavviso di un mese, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte di Valle Camonica Servizi Vendite. Qualora il recesso venga comunicato da un nuovo Fornitore e ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, Valle Camonica Servizi Vendite continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso. Se il Cliente desidera cessare la fornitura, dovrà inoltrare a Valle Camonica Servizi Vendite comunicazione di recesso che sarà efficace entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua ricezione. Tutte le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo dovranno essere inviate come indicato nei seguenti artt. 14.1 e 14.4. In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, Valle Camonica Servizi Vendite non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.

2.7 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE. ALTRI CORRISPETTIVI. DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ED ALLA POTENZA

3.1 Per ogni fornitura le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nelle CTE.

3.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche, allo scadere del loro periodo di applicabilità (indicato nelle CTE cui il Cliente ha aderito). In tale caso il Fornitore deve dare comunicazione al Cliente - con nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale) - entro il termine di scadenza delle condizioni economiche. L'effetto della variazione si avrà dopo 2 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del termine di validità delle precedenti condizioni economiche. In tale caso il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 14. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Allo scadere del periodo di applicabilità (indicato inizialmente nelle CTE o successivamente nella comunicazione di cui al presente comma), in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche da parte del Fornitore, le stesse si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dal Cliente direttamente o tramite un nuovo Fornitore, con le modalità ed i termini di efficacia previsti al precedente art. 2.6. Se, per evitare l'applicazione delle nuove condizioni economiche, il Cliente recede scegliendo un nuovo Fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte di quest'ultimo e fino al completamento delle stesse operazioni di acquisizione del sito, al Cliente saranno comunque applicate le nuove condizioni economiche.

3.3 Per la fornitura di gas naturale, il corrispettivo indicato è stabilito considerando un gas naturale fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS (come indicato dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura.

3.4 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia di cui all'art. 3.1, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura, e le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero dalle delibere in vigore dell'AEEGSI di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore, b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, tranne quelli previsti per lo sbilanciamento, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEGSI e s.m.i.; questi corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione e quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, di cui all'allegato 1 della Delibera n. 107/09 dell'AEEGSI e s.m.i., c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo pari al valore del corrispettivo

PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla Delibera n. 301/12 dell'AEEGSI e s.m.i., d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di bilanciamento, se supportato dallo stesso Fornitore, per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento, e) eventuali corrispettivi applicati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per precedenti forniture di energia elettrica ai sensi della delibera 219/10 dell'AEEGSI e s.m.i. e per precedenti forniture di gas naturale ai sensi del TIMG, f) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei casi previsti dall'art. 12 del TIMG.

3.5 Saranno inoltre previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui ai successivi artt. 4 e 13. 3.6 Se dopo la richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più Siti, dovessero risultare diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente, dandogliene comunque comunicazione. Il Cliente è quindi responsabile dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, dato dal quale dipende il trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. Pertanto, qualora sia errato l'uso della fornitura dichiarato, Valle Camonica Servizi Vendite potrà addebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni che non avrà nel frattempo pagato. Valle Camonica Servizi Vendite comunicherà al Cliente eventuali differenze emerse tra i dati relativi alla potenza impegnata e alla residenza indicati nel contratto e quelli che risultano al Distributore. In questo caso il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito Valle Camonica Servizi Vendite nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, Valle Camonica Servizi Vendite potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori, e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4 - MANDATO ALLA CONNESSIONE (ARTICOLO SPECIFICO PER LA SOLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)

Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 333/07 dell'AEEGSI contenente "Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" per quanto in vigore e la Delibera ARG/ELT 198/11 dell'AEEGSI contenente "Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e s.m.i., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Valle Camonica Servizi Vendite contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera n. 199/11 dell'AEEGSI e s.m.i.), il Cliente riconoscerà a Valle Camonica Servizi Vendite, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera n. 301/12 R/EEL dell'AEEGSI, come aggiornato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

5.1 All'atto dell'attivazione della fornitura, gli operatori incaricati dal Distributore provvederanno alla lettura di avvio del contatore.

5.2 Sia per le forniture di energia elettrica che per quelle di gas naturale, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura e con la stessa periodicità della fatturazione riportata all'art. 9.

5.3 Sia per le forniture di energia elettrica che per quelle di gas naturale, Valle Camonica Servizi Vendite segnalerà l'eventuale non attendibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente, tramite lo stesso sistema automatico di autolettura.

5.4 Solo per la fornitura di gas naturale, l'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.

5.5 In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali stabiliti dall'AEEGSI, Valle Camonica Servizi Vendite fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Valle Camonica Servizi Vendite riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore competente.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", dell'Allegato alla Delibera 573/2013/R/gas dell'AEEGSI. Il gas naturale fornito viene fatturato sulla base dei consumi giornalieri, calcolati per convenzione considerando costante il consumo rilevato dal Distributore o comunicato dal Cliente con autolettura (ferma restando, comunque, la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure). In assenza della lettura effettiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio, effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas naturale ed ai consumi storici del Cliente.

6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in relazione all'autolettura fornita dal Cliente, oppure in base ai consumi storici del Cliente e anche, in mancanza di questi, in base alla potenza contrattuale. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.4 non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in fattura, l'accredito o l'addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva.

6.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE (ARTICOLO SPECIFICO PER LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE)

7.1 Senza uno specifico accordo con Valle Camonica Servizi Vendite, non sono consentiti prelievi di gas naturale superiori alla potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al Contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della rete.

7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al precedente articolo, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Valle Camonica Servizi Vendite o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Valle Camonica Servizi Vendite al Cliente stesso o a terzi.

7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas naturale in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante deviazioni o altri metodi di consegna.

7.5 Il Cliente dovrà utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Valle Camonica Servizi Vendite non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas naturale, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.

ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (ARTICOLO SPECIFICO PER LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE)

8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può richiedere al Distributore Competente l'effettuazione di verifiche e, se risultano irregolarità, può far sospendere la fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente; Valle Camonica Servizi Vendite potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente deve comunicare a Valle Camonica Servizi Vendite le proprie intenzioni. In tal caso, Valle Camonica Servizi Vendite comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del Contratto di fornitura del gas naturale. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Valle Camonica Servizi Vendite o del Distributore Competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure quando, per modifiche ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi o inadatti) e solo tramite loro incaricati. Nel caso in cui il contatore venga tolto/sostituito sarà redatto un verbale con le indicazioni della

causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse, secondo l'art. 5.

8.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti ed agli apparecchi della rete di distribuzione, anche se si trovano all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, tranne in caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Valle Camonica Servizi Vendite potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio.

8.4 Nel caso in cui il Cliente chieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.

8.5 Il Cliente può richiedere in contraddittorio, con richiesta scritta o telefonica, la verifica del corretto funzionamento del Contatore.

8.6 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto da Valle Camonica Servizi Vendite.

8.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se erroneamente fatturate, saranno rimborsate. Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura, Valle Camonica Servizi Vendite addebiterà al Cliente le relative spese sostenute.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 Ad eccezione della prima fattura, che potrà essere riferita ad un solo mese di consumo, le successive saranno riferite a 2 mesi di consumo ed emesse con un intervallo minimo di 1 mese tra l'emissione di 2 fatture consecutive relativamente ad un medesimo servizio (energia elettrica / gas naturale).

9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva di non emettere fatture per importi complessivamente inferiori a 25 euro; tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.

9.3 La fattura viene inviata in formato cartaceo al Cliente che non manifesti interesse per il servizio "Bolletta Web", riservandosi di addebitare al Cliente stesso le spese di invio previste nella CTE. Il Fornitore rende disponibile gratuitamente un servizio di fattura on line. Per richiedere l'attivazione del servizio è necessario accedere al portale di Valle Camonica Servizi Vendite tramite le credenziali specificate in Fattura e aderire alla "Bolletta Web".

9.4 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa e successiva almeno di 20 giorni rispetto a quella di emissione. Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli sportelli di Valle Camonica Servizi Vendite con Bancomat, Carta di Credito, Assegno bancario e/o circolare, gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale ("procedura europea SEPA Direct Debit"), presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie ed i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL o carta di credito, purché emessa in Italia da uno dei seguenti circuiti: Visa o Mastercard.

9.5 Valle Camonica Servizi Vendite, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali), oltre ad eventuali ulteriori spese sostenute, comprese quelle per l'invio dei solleciti di pagamento.

9.6 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura europea SEPA Direct Debit il Fornitore potrà richiedere un importo a titolo di deposito Cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura, anche ai sensi dell'art. 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa.

Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell'AEEGSI contenente "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" e s.m.i. e per l'energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 avente per oggetto la "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e s.m.i.. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'AEEGSI o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l'importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annuali successivi all'inserimento in tale fascia varino, anche per un solo anno, in una misura che eccede in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art 17.1-b (attualmente pari al 20%). Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.

10.2 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura europea SEPA Direct Debit non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura europea SEPA Direct Debit.

10.3 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà sempre richiedere al Cliente integrazioni del deposito cauzionale già versato, sulla base del credit check effettuato in corso di esecuzione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura. Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirloro entro il termine indicato nella relativa fattura.

10.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti o della rivalutazione creditizia relativa ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente.

ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Valle Camonica Servizi Vendite l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell'espletamento dei servizi contrattuali.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice sua dichiarazione, nei seguenti casi:

- mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9.5);
- morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso cliente avente ad oggetto una fornitura di energia elettrica o gas naturale;
- qualora il contatore sia stato sospeso per morosità ai sensi dell'art. 12.2 e non sia stata richiesta la riattivazione entro 30 giorni dalla sospensione;
- ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9.5);
- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (anche solamente per le singole forniture interessate);
- qualora venga revocata la procedura europea SEPA Direct Debit, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);
- per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/sostituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui ai precedenti artt. 10.1, 10.2 e 10.4;
- insolenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive;
- in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;
- trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura di cui ai precedenti artt. 1.4 e 1.5 senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta.

12.2 Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione di una o di entrambe le forniture del Cliente in tutti i casi di morosità di quest'ultimo, compreso il caso mancato pagamento del deposito cauzionale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle Delibere ARG/elt 4/08 e ARG/gas 99/11 dell'AEEGSI, il Fornitore potrà inviare al Cliente un'apposita comunicazione a decorrere dal giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Tale nota dovrà indicare che, dopo 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa, in mancanza della ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute, il Fornitore attenderà ulteriori 3 giorni lavorativi per poi richiedere la sospensione della fornitura. Il Cliente dovrà inviare l'attestazione di pagamento a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Solo per la fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura richiesta dal Fornitore, il Distributore competente provvede alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, se

il Cliente non invia l'attestazione di pagamento, il Distributore procede alla totale sospensione della fornitura.

12.3 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente.

12.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento, alle spese relative alle operazioni di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 11 b dell'Allegato A alla Delibera 301/2012/ R/vel dell'AEEGSI per le forniture di energia elettrica e dai Distributori competenti, per le forniture di gas naturale.

12.5 Il Contratto è risale, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

12.6 In tutti i casi descritti nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti si considerano valide solo se inviate tramite lettera raccomandata.

ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, Valle Camonica Servizi Vendite si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Falta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) solo nel caso di fornitura di gas naturale, l'illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i..

13.3 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione dei crediti nascenti dal presente Contratto, secondo quanto previsto dalle norme civilistiche regolanti la materia.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere il Codice Contratto riportato nel Modulo di Adesione ed essere inviate a mezzo posta all'indirizzo Via Mario Rigamonti, 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) oppure via fax al num. 0364/1912020. Le comunicazioni di recesso devono essere inviate con raccomandata.

14.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

14.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

14.4 I Fornitori di energia elettrica e/o gas naturale, in alternativa agli indirizzi di cui al precedente art. 14.1 potranno inviare le comunicazioni di recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo switch@pec.vcsvendite.it.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente, è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

ART. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

16.1 Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento a quanto stabilito dalle Deliberazioni dell'AEEGSI in vigore. Le versioni integrali delle Delibere restano a disposizione del Cliente Finale presso gli uffici del Fornitore, ove possono essere consultate in qualsiasi momento, nonché sul sito internet www.autorita.energia.it.

16.2 Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- LEGGE 14 novembre 1995 n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 (L. 481/95);
- Delibera AEEG n. 200 del 28 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 e s.m.i. (Del. 200/99);
- Delibera AEEG n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01);
- Delibera AEEGSI n. 111 del 9 giugno 2006 pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) recante Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79;
- Delibera AEEGSI 333 del 19 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEGSI in data 21 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 333/07);
- D. M. n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 (D. M. 37/08);
- Delibera ARG/elt 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08);
- Delibera AEEGSI ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito AEEGSI in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
- Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Delibera AEEGSI ARG/elt 219/10 del 30 novembre 2010, pubblicata sul sito AEEGSI in data 10 dicembre 2010 (Del. ARG/gas 219/10);
- Delibera AEEGSI ARG/gas 99 del 21 luglio 2011 pubblicata sul sito AEEGSI in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
- Delibera AEEG ARG/elt 198 del 29 dicembre 2011 pubblicata sul sito AEEG in data 30 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 198/11) che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (TIQE);
- Delibera AEEG ARG/elt 199 del 29 dicembre 2011 pubblicata sul sito AEEG in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015 (TIT) e il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC);
- Delibera AEEGSI 301/R/vel del 19 luglio 2012 pubblicata sul sito AEEGSI in data 20 luglio 2012 (Del. 301/2012/R/vel);
- Delibera AEEGSI 573/R/gas del 12 dicembre 2013 pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 dicembre 2013 (Del. 573/2013/R/gas)

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Luogo, Data

√ Firma del Cliente (o delegato alla firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura: art. 2 "conclusione del contratto. condizioni per l'attivazione della fornitura. durata e recesso"; art. 3 "condizioni economiche per le forniture di energia elettrica e di gas naturale. altri corrispettivi. dati relativi alla residenza ed alla potenza"; art. 5 "lettura del gruppo di misura del gas naturale"; art. 6 "modalità di calcolo dei corrispettivi"; art. 7 "modalità di prelievo e di impiego del gas naturale"; art. 8 "apparecchiature, verifiche e variazioni"; art. 9 "fatturazioni e pagamenti"; art. 10 "deposito cauzionale e garanzie di pagamento"; art. 11 "interruzioni della fornitura e responsabilità del fornitore. responsabilità e manleva del Cliente."; art. 12 "sospensione della fornitura e risoluzione del contratto"; art. 13 "integrazioni, modifiche e cessione del contratto"; art. 14 "comunicazioni"; art. 15 "legge applicabile e foro competente";

Luogo, Data

√ Firma del Cliente (o delegato alla firma)